



S.A.PENS. - Or.s.a.

SINDACATO

AUTONOMO

PENSIONATI

VIA MAGENTA, 13 00185 ROMA

Tel. 064440361

www.sindacatoorsa.it

e-mail: sg.sapens@sindacatoorsa.it

Legge 31 marzo 2005 n. 43

Atto Camera 141 ed abbinato

Atto Senato 2905

Ipotesi tecnica di regolarizzazione dei benefici economici

Premessa

Con l'approvazione della legge 31 marzo 2005 n° 43 è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica il Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, la cui dotazione per ciascuno degli anni del triennio 2005 – 2007 è pari a 8 milioni di Euro (articolo 7 – ter)

Nella seduta del 21 aprile 2004 l'Aula di Montecitorio ha approvato un testo unificato delle varie proposte di legge.

Testo trasmesso in data 22 aprile 2004 al Senato della Repubblica, annunciato nella seduta n° 588 dello stesso 22 aprile ed assegnato alla 11° Commissione Lavoro, previdenza sociale in sede deliberante in data 24 aprile 2004. Nuovamente assegnato alla stessa Commissione in sede referente il 18 maggio 2004 con pareri delle Commissioni 1° Affari Costituzionali, 5° Bilancio, 8° Lavori Pubblici. Relatore del testo DDL 2905 è stato nominato il Sen. Oreste Tofani (AN).

Per una adeguata e precisa finalizzazione delle somme stanziare e nella condizione di una soluzione soddisfacente per l'anno 2005, seppure in presenza di ridotte risorse a disposizione, le considerazioni di seguito riportate saranno sicuramente utili allo scopo.

Così come per gli anni successivi, già dalla prossima legge finanziaria (nella specifica tabella C), il finanziamento alla legge dovrà essere tale da consentire la copertura totale del provvedimento mirante all'integrazione dei trattamenti di quiescenza, sia normale che privilegiato nonché di reversibilità, del personale ex ferroviere.

I dati riportati nelle tavole successive sono in parte contenuti nell'allegato al Rendiconto per l'anno 2004 del Fondo di Previdenza per i Dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a. presso l'Inps (indicazioni di carattere statistico). I restanti dati sono di fonte sindacale.

Tav. 1

Numero delle pensioni vigenti al 31.12.2004 ripartite per anno di decorrenza e categoria.

Anno di decorrenza	Pensioni dirette	Pensioni di reversibilità	Numero complessivo
1981	1.582		1.582
1982	2.112		2.112
1983	3.356		3.356
1984	4.172		4.172
1985	3.462	1.707	5.169
1986	3.445	1.860	5.305
1987	3.770	2.008	5.778
1988	3.980	2.202	6.182
1989	3.642	2.151	5.793
1990	15.981	2.224	18.205
1991	13.125	2.354	15.479
1992	6.242	2.452	8.694
1993	21.275	2.425	23.700
1994	5.414	2.704	8.118
1995	11.477	2.464	13.941
Totale	103.035	24.551	127.586

Tav. 2

Importo medio annuo (in euro) delle pensioni al 31.12.2004 ripartite per anno di decorrenza e categoria.

Anno di decorrenza	Pensioni dirette	Pensioni di reversibilità	Complessivo
1981	17.984		17.984
1982	18.195		18.195
1983	18.824		18.824
1984	19.101		19.101
1985	19.096	12.451	16.902
1986	19.264	12.530	16.903
1987	19.691	12.633	17.238
1988	18.801	12.559	16.578
1989	18.167	12.594	16.097
1990	18.937	12.474	18.147
1991	19.205	12.579	18.197
1992	19.247	12.687	17.397
1993	19.595	12.591	18.878
1994	20.418	12.698	17.846
1995	19.645	12.055	18.303

Tav. 3

Decorrenze di miglioramenti contrattuali ai fini previdenziali nell'arco temporale 1981 – 1995.

01.01.1981

01.01.1982

01.01.1983

01.09.1983

01.01.1984

01.01.1985

01.01.1986

01.01.1987

01.01.1988

01.01.1989

01.06.1990

01.01.1991

01.01.1992

01.11.1992

01.10.1994

01.10.1995

01.12.1995

I benefici economici ai fini dell'integrazione del trattamento di quiescenza sono previsti:

- dal Decreto del Presidente della Repubblica 06 ottobre 1982 n. 804;
- dalla legge 10 luglio 1984 n. 292 e successive modificazioni;
- dalla legge 24 dicembre 1985 n. 779;
- dalla Delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Ferrovie dello Stato;
- dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli anni 1987/1988/1989;
- dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli anni 1990/1991/1992;
- dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli anni 1993/1994/1995.

Per le pensioni con decorrenza 1990 – 1992 il CCNL all'articolo 96.4 stabilisce che:
i benefici economici relativi alla parte tabellare derivanti dall'applicazione del ccnl sono corrisposti integralmente, alle scadenze previste, al personale tutto comunque cessato dal servizio con diritto a pensione a carico del Fondo Pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, nel periodo di vigenza contrattuale

Tav. 4

Misure delle pensioni rapportate agli anni di servizio utile.

Anni di servizio utile	Percentuale totale	Anni di servizio utile	Percentuale totale
10	30,68	24	63,72
11	33,04	25	66,08
12	35,40	26	68,44
13	37,76	27	70,80
14	40,12	28	73,16
15	42,48	29	75,52
16	44,84	30	77,88
17	47,20	31	80,24
18	49,56	32	82,60
19	51,92	33	84,96
20	54,28	34	87,32
21	56,64	35	89,68
22	59,00	36	92,04
23	61,36	37	94,40

Conclusioni

Lo specifico Fondo istituito con la legge 43/2005 va dotato di risorse certe e tali da soddisfare le legittime aspettative dei pensionati ferroviari collocati a riposo nelle vigenze dei contratti di lavoro di riferimento.

L'ipotesi di una liquidazione "una tantum" uguale per tutti i soggetti non renderebbe giustizia ma andrebbe ad accentuare la disparità di trattamento, già oggi esistente, alla luce dei benefici medi previsti nei provvedimenti normativi precedentemente richiamati.

I maggiori oneri vanno pertanto distribuiti per categoria e periodi contrattuali.

Le due tavole successive danno la giusta comparazione tra una liquidazione uguale per tutti sulla base degli 8 milioni di euro e sui miglioramenti previdenziali realmente maturati.

Tav. 5

Esempio di ripartizione degli 8 milioni di euro in parte uguali a tutti gli aventi diritto.

Periodo contrattuale	Numero complessivo delle pensioni
1981/1983	7.050
1984/1986	14.646
1987/1989	17.753
1993/1995	45.759
Totale	85.208

€ 8.000.000 : 85.208 = € **93,88 annui** pari a € **7,22 mensili**

Tav. 6

Aumenti di pensione su stipendi iniziali tra soggetti collocati a riposo in periodi contrattuali diversi ed a parità di requisiti seguendo il criterio della vigenza contrattuale.

(collocamento a riposo nel primo mese di vigenza contrattuale)

Aumenti mensili:

CCNL 1981/1983 (IV° categoria)

dal	01/01/1981	£	33.137
	01/01/1982	£	50.001
	01/01/1983	£	27.380
	01/09/1983	£	43.632

CCNL 1990/1992 (VI° categoria)

(benefici riconosciuti contrattualmente eccetto l'aumento con decorrenza 01.11.1992)

dal	01/06/1990	£	64.232
	01/01/1991	£	115.345
	01/01/1992	£	96.346
	01/11/1992	£	12.730

CCNL 1993/1995 (VI° categoria)

dal	01/10/1994	£	135.270
	01/10/1995	£	63.460
	01/12/1995 *	£	140.000

* EDR qualifica di 1° tecnico di stazione

Aumento lordo di pensione a regime in vigenza contrattuale:

- ccnl 1981 – 1983	£	92.245
- ccnl 1990 – 1992	£	224.803
- ccnl 1993 – 1995	£	263.803

I parametri a riferimento sono quelli relativi a soggetto che al momento del pensionamento presentava un trattamento economico , in relazione alla categoria indicata, con una anzianità assicurativa al pensionamento pari a 30 anni.

La stima degli oneri evidenziati nella relazione tecnica di spesa elaborata dal Coordinamento Generale Statistico Attuariale dell'INPS in data 20/05/2004 (di seguito riportata) appare in linea con le valutazioni sindacali.

Va comunque evidenziato che sugli oneri pensionistici futuri va tenuto conto della totale estinzione del gruppo delle pensioni interessate al provvedimento sulla base della mortalità che può presentarsi ogni anno. L'azzeramento dei maggiori oneri è ipotizzato in un arco di tempo di circa 25 anni.

Tav. 7

Anni	Maggiori oneri annui (in milioni di euro)
2005	39,40
2006	39,10
2007	38,60
2008	38,30
2009	37,90
2010	37,60
2011	37,30
2012	36,90
2013	36,60

**Segreteria Generale
S.a.pens. – Or.s.a.
Torrente Giuseppe**